

Civile Sent. Sez. L Num. 19091 Anno 2018

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: BELLE' ROBERTO

Data pubblicazione: 18/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 17052-2013 proposto da:

INCHINGOLO SABINO C.F. NCHSBN42C31F284M,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
CORVASCE, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FRANCESCO MANTOVANI giusta delega in
atti;

2018

1564

- **ricorrente** -

contro

COFELY ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA PATERNO', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO TOFFOLETTO, ELIO CHERUBINI giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 12/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2013 R.G.N. 2037/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per inammissibile in subordine rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CORVASCE FRANCESCO;

udito l'Avvocato COCCIA MARIA STELLA per delega verbale TOFFOLETTO FRANCO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 12/2013, ha respinto il gravame proposto da Sabino Inchingolo avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto prescritta, per maturazione del termine decennale, l'azione di risarcimento del danno differenziale e\o complementare per l'ipoacusia da rumore contratta durante le lavorazioni presso Cofely Italia s.p.a.

La Corte territoriale riteneva che dagli atti emergesse la consapevolezza in capo al ricorrente del disturbo uditivo fin da epoca antecedente al febbraio 1994, sicché la richiesta del 2004 era intervenuta dopo che il termine prescrizione era prescritto.

2. L'Inchingolo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito da Cofely Italia, la quale ha anche depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente adduce la violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. per essere stato ritenuto che la sola conoscenza della malattia e non anche quella dell'origine professionale di essa fosse sufficiente al decorso del termine prescrizione.

2. Il motivo è fondato.

3. Costituisce infatti *ius receptum*, qui condiviso perché fondato sull'evidente presupposto che solo un diritto conoscibile può essere esercitato e quindi soggiacere a prescrizione, quello per cui, anche ai fini della decorrenza del termine ordinario di prescrizione del diritto al risarcimento del danno correlato a malattia professionale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale (Cass. 28 giugno 2011, n. 14281; Cass. 8 maggio 2007, n. 10441; per analoghi principi nel contiguo ambito di domanda di indennizzo I.N.A.I.L., v. più di recente, Cass. 15 gennaio 2016, n. 598 e Cass. 6 febbraio



2018, n. 2842, in quest'ultimo caso con la precisazione espressa, valida anche rispetto alla vicenda oggetto di questa causa, per cui non si può identificare «*la conoscenza dell'origine professionale della malattia ... con l'esistenza della stessa*»).

4. Nel caso di specie la Corte territoriale ha argomentato esclusivamente rispetto alla conoscenza da parte del ricorrente del disturbo uditivo, senza prendere posizione sulle molteplici circostanze, riferite anche negli atti del giudizio di legittimità, potenzialmente rilevanti rispetto alla valutazione della conoscibilità o meno dell'origine professionale della malattia;

5. Pertanto vi è stata violazione dell'art. 2935 c.c., come sopra interpretato e si impone la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché si pronunci tenendo conto dei principi di cui sopra;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2018.